



**Oggetto: Contenzioso Ciulla Salvatore/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Claudia Vita**

### **IL DIRIGENTE**

#### **Premesso**

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2121/23 tra le parti Ciulla Salvatore /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza del 17/02/25, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 400,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 216,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 249,91 da distrarsi all'avv. Claudia Vita, come da conteggio in calce, per un totale complessivo di € 649,91

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

#### **VISTI:**

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

### **D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 649,91 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza del 17/02/25 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 400,00 in favore di Ciulla Salvatore nato a Messina il 27/02/76 c.f. CLLSVT76B27F158I tramite bonifico sul c/c IBAN IT78K 01005 16501 000000 002519 allo stesso intestato;

- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 249,91 come da conteggio in calce, a favore dell'avv. Claudia Vita nata a Messina il 17/01/82 c.f. VTICLD82A57F158A tramite bonifico sul c/c IBAN IT61S 07601 16500 001014 297046 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Sentenza del 17/02/25 - G.d.P. di Mistretta	
avv. Claudia Vita	
<hr/>	
Spese non impon.	€ 43,00
Onorari	€ 173,00
Spese generali	€ 25,95
CPA	€ 7,96
Tot. Fattura	€ 249,91

*Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio*



**PEC****Tipo E-mail**

PEC

**Da**

- - &lt; avv.claudiavita@pec.giuffre.it &gt;

**A**

&lt; autostradesiciliane@posta-cas.it &gt;

**Oggetto**

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

1968/05  
COA88220385

Mercoledì 19-02-2025 11:25:03

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.  
 Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario di un software specifico, solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority disponibili su Internet, come ad esempio:

- Actalis: <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Infocert: <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica-firma>
- PosteCert: <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/verify>

DISTRAZIONE

**Allegati:**

depositoMinutaSentenzaSemplificata.pdf Relata\_notifica\_31.pdf.p7m

**Dati Tecnici:**

testo\_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**  
Prot. 4339  
del 19-02-2025 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
19 FEB. 2025		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Sin



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2121/2023 R.G.

tra

CIULLA SALVATORE, c.f.: CLLSVT76B27F158I, nato in Messina il 27 febbraio 1976  
ed ivi residente in via Panoramica dello Stretto 480, rappresentato e difeso dall'avv.  
Claudia Vita *giusta* mandato in atti,

- attore -

e

CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, con sede in Messina, c.da  
Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- convenuto -

oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciulla Salvatore conveniva in giudizio il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane  
premettendo che in data 10 giugno 2021, alle ore 08:05 circa, percorreva l'autostrada  
Messina-Catania alla guida dell'autovettura di sua proprietà targata FE388BT quando,  
giunto in prossimità della galleria Santo Stefano, il mezzo veniva colpito da calcinacci  
staccatisi dalla volta, danneggiandolo al parabrezza. L'attore lamentava che il convenuto  
Consorzio, sebbene diffidato a provvedere al risarcimento del danno subito, non vi

provvedeva e concludeva per la condanna dello stesso al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad euro 864,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il CAS non compariva, rimanendo contumace.

All'udienza del giorno 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il presente giudizio viene deciso secondo equità stante il valore della domanda.

Come noto, il rapporto che si instaura tra gestore (che fornisce una prestazione consistente nella disponibilità dell'autostrada) ed utente (che paga come corrispettivo del servizio un prezzo pubblico) ha natura contrattuale, con la conseguenza che, ad esso, si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – responsabilità del custode - non essendo ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo del gestore sulla rete autostradale, poiché la custodia è circoscritta e limitata ad un'area, anche se vasta, comunque controllabile sul piano pratico. Tale conclusione non viene smentita dall'esistenza di tratti autostradali non a pagamento, atteso che il nostro ordinamento conosce anche contratti a titolo gratuito. Se quindi l'utente, mediante detto pagamento, stipula un contratto con il gestore della rete autostradale, il rapporto contrattuale così instaurato impone ad esso gestore una maggiore vigilanza, nonché l'obbligo di mantenere il tratto autostradale in perfetto stato di manutenzione, per assicurarne una viabilità più veloce e sicura. Giova, poi, appena evidenziare, ancora con riferimento al caso concreto delle autostrade, che la possibilità di svolgere un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria non dipende più dall'estensione di questa, bensì va valutata alla luce delle evolute caratteristiche dei sistemi di assistenza e vigilanza che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Ed è ben vero che la natura delle autostrade - destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza - conduce a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia, essendo esse dotate di sistemi atti a raccogliere e distribuire informazioni in tempo reale, che garantiscono l'effettiva possibilità di un costante e concreto controllo sulla rete autostradale e concorrono ad impedire l'insorgenza

di cause di pericolo. Si intende, in tale ottica, la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., e quindi mentre al danneggiato può farsi carico soltanto della prova della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa, il gestore delle reti autostradali è chiamato a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6245; *idem*, 24 febbraio 2011, n. 4476; *idem*, 19 maggio 2011, n. 11016). Tale prova si concretizza dunque nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Ebbene, nel caso di specie, la prova dei fatti dedotti dall'attore e la sussistenza del nesso di causalità tra essi ed il danneggiamento subito dal veicolo di sua proprietà emergono dalla "Constatazione danneggiamento veicolo" redatta dalla Polizia di Stato depositata in atti, ove si legge che "*All'interno della galleria S. Stefano, ai margini della carreggiata si rileva la presenza di pietrisco*" e vengono attestati i danni riportati dal "*parabrezza scheggiato e lineato parte inferiore sx*".

Né è emersa alcuna prova contraria, anche in punto di responsabilità – esclusiva o concorrente – del conducente.

Il convenuto consorzio deve dunque essere ritenuto responsabile per l'omessa manutenzione della galleria in esame e per i conseguenti danni lamentati nell'odierno giudizio. Non rimane dunque che procedere alla quantificazione degli stessi.

L'attore ha allegato in atti un documento di spesa dell'importo di euro 864,18 IVA compresa afferente la sostituzione del parabrezza; in fattura sono tuttavia riportate voci di spesa che non appaiono causalmente riconducibili al solo danno riscontrato dalla Polizia Stradale, né è stato dimostrato in giudizio se ne fosse possibile la riparazione anziché la sostituzione. Tenuto dunque conto che l'attore ha offerto solo la prova dell'*an* ma non del *quantum*, si determina quest'ultimo in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo

criteri di comune esperienza nella misura di euro 400,00 cui aggiungere gli interessi legali dalla sentenza al saldo, al cui pagamento, in favore dell'attore, va condannato il convenuto Consorzio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione fino ad euro 1.100,00, valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Giudice d.ssa Francescaromana Puglisi, nel proc. civ. n. 2121/2023 R.G., così decide secondo equità:

- 1) condanna il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della somma di euro 400,00 oltre interessi in favore di Ciulla Salvatore;
- 2) condanna altresì il CAS al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 43,00 per esborsi ed euro 173,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Claudia Vita dichiaratasi anticipataria.

Così deciso in Messina, 17 febbraio 2025

Il Giudice

d.ssa Francescaromana Puglisi

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**  
**ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto Avv claudia vita iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina (CF: VTICLD82A57F158A) ,quale difensore

di **Salvatore Ciulla** (CF: CLLSVT76B27F158I)

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- **depositoMinutaSentenzaSemplificata.pdf** (**depositoMinutaSentenzaSemplificata.pdf**) duplicato estratto dal fascicolo informatico.

a:

**Consorzio per le autostrade siciliane** , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo  
PEC autostradesiciliane@posta-cas.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (inipec)

Luogo e data: MESSINA , 19/02/2025

F.to digitalmente da  
**Avv. claudia vita**



Ufficio Sinistri <ufficiosinistri@autostradesiciliane.it>

### Sentenza Ciulla Salvatore/ Cas Gdp di Messina NRG 2121/2023

1 messaggio

**Claudia Vita** <vita.claudia@yahoo.it>  
A: "ufficiosinistri@autostradesiciliane.it" <ufficiosinistri@autostradesiciliane.it>

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto e facendo seguito a cortese conversazione telefonica con il Dott. Stancampiano comunico Iban del mio assistito ed iban e dati fiscali della sottoscritta.

IBAN Ciulla Salvatore: IT78K0100516501000000002519

Claudia Vita nata a Messina il 17.01.1982 C.F.: VTICLD82A57F158A con studio in Messina Via Nicola Fabrizi n. 87 98123, P.Iva 03231450838  
Iban Poste Italiane IT61S0760116500001014297046 intestato a Vita Claudia e sono soggetta al regime fiscale forfettario Legge n. 190 del 2014 art. 1 commi da 54-89.  
resto a disposizione e pongo cordiali saluti  
Claudia Vita